

ELEZIONI REGIONE LIGURIA

DOMENICA 27 E LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2024

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

I Comuni, che hanno chiesto al Ministero dell'Interno, ottenendola, l'autorizzazione alla sospensione, in via sperimentale, della stampa cartacea delle liste elettorali sezionali, sostituendole con liste in formato elettronico non modificabile, dovranno produrre file immutabili contenenti le liste sezionali rettifiche, firmate digitalmente e dovranno utilizzare la posta elettronica certificata per la trasmissione delle variazioni e dei documenti previsti dall'art 32 del D.P.R. n. 223/67.

Disporre, nei termini fissati dal Ministero dell'Interno, gli adempimenti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali «PRIMA TORNATA» (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223/1967, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e modificato dall'art. 10 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, secondo quanto disposto al par. 122 della circolare 2600/L del 1986).

Trasmettere ai Comuni di immigrazione la comunicazione di cancellazione dalle liste elettorali inviando i files xml degli elettori (par. 122 circolare 2600/L del 1986; D.L. 5/2012 e s.m. i.).

Rilasciare nel termine di 24 ore dalla richiesta i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori e dei candidati

Disporre la immediata ordinazione degli stampati necessari per assicurare la massima tempestività a tutti gli adempimenti (par. 4 circolare n. 2046/Ref).

Determinare la costituzione dell'ufficio elettorale (par. 5 circolare n. 4/1972).

Prendere i necessari accordi con le autorità scolastiche in ordine alla disponibilità dei locali sede di seggio elettorale.

Sensibilizzare le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni e nel giorno della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati medici di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1, L. 15/1991 e s. m. i..

Sensibilizzare le Aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio delle certificazioni per l'ammissione al voto domiciliare. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006 convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Provvedere alla quantificazione del fabbisogno di tessere elettorali e procedere ad eventuali richieste integrative alla Prefettura - U. T. G.

Raggiungere l'intesa con la Commissione Elettorale Circondariale per la ricompilazione delle liste destinate ai seggi in stretto ordine alfabetico, dopo il blocco delle liste

Redigere il verbale di assunzione in carica delle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero, appena pervengono; analoga comunicazione va fatta al termine della compilazione delle cartoline (§ 70 e § 72 circolare 4/1972).

Predisporre la compilazione degli estratti dei registri degli elettori e delle elettrici che si trovano in particolari condizioni, da consegnare ai presidenti di seggio (§ 63 circolare 4/1972).

Predisporre l'elenco delle persone in grado di sostituire i presidenti di seggio (§89 circolare 4/1972).

Predisporre l'affissione del manifesto per rendere noti i seggi attrezzati per il voto degli elettori diversamente abili (circolare telegrafica min.int. 2965 dell'11.04.1990).

Organizzare eventuali servizi speciali di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (art.19 comma 1 bis, della legge 515/1993).

Sulle certificazioni tra amministrazioni pubbliche preordinate alla iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali o concernenti l'attestazione dell'iscrizione stessa, andrà apposta solo la dicitura "Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".



Data	Adempimenti
AGOSTO 7 MERCLEDÌ	In data 31 luglio 2024 il Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale -Assemblea Legislativa della Liguria ha firmato i Decreti 5126 e 5127 rispettivamente d'indizione dei Comizi elettorali (art. 1 c 1 L. R. 21 luglio 2020 n. 18) e di determinazione dei seggi del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria e assegnazione alle singole circoscrizioni (art. 1 c 2 L. R. 21 luglio 2020 n. 18).
Dal Giorno di pubblicazione del Decreto d'indizione dei comizi	Comunicazione politica e istituzionale Dalla data di convocazione dei comizi elettorali: <ul style="list-style-type: none">• la comunicazione politica radiotelevisiva ed i messaggi politici su quotidiani e periodici sono regolati dalle speciali norme sulla parità di accesso ai mezzi d'informazione (artt. 4 e 7 legge 22-2-2000, n. 28 e s. m. i.);• fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, legge 22/2/2000, n. 28 e s. m. i.);• fanno eccezione le attività di comunicazione impersonale ed indispensabili per l'assolvimento delle proprie funzioni;• tutte le pubblicazioni devono indicare il nome del committente responsabile (art. 3 c. 2 L. n. 515/93 art. 29, c. 3, L. n. 81/1993).
5° giorno successivo alla pubblicazione del decreto c. c.	Accertamento del buono stato del materiale e dei locali per i seggi <ul style="list-style-type: none">• Revisione dei locali adibiti a uffici elettorali di sezione (in particolare revisione degli infissi e delle porte di accesso ai locali destinati a sede degli uffici di sezione) (par. 28 circolare 2046/Ref. e istr. Ministeriali § 28 e 29 circolare 2397/1984).• Ricognizione da parte del Sindaco (o di Assessore da lui delegato) con l'assistenza del Segretario Comunale per accertare l'esistenza ed il buono stato del materiale occorrente per i seggi (art. 33, comma 1, del T.U. 361/1957 e successive modificazioni). Si deve procedere ad una attenta revisione ed eventualmente preparazione del materiale occorrente per l'arredamento dei seggi (istr. Ministeriali § 23 circolare 2397/1984).• Verificare l'esistenza delle bandiere, Italiana e dell'Unione Europea, da esporre all'esterno dei seggi elettorali. Assicurare alla Prefettura U. T. G. l'avvenuto adempimento mediante invio di copia del verbale (par. 22 circolare 2046/Ref).



<p>SETTEMBRE 2 LUNEDÌ 55° giorno prec. votazione</p>	<p>Lavoro straordinario</p> <p>Giorno da cui è possibile effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni e fino al 5° giorno successivo a detta data.</p> <p>Adottare la determinazione di autorizzazione a compiere lavoro straordinario nei termini, nei limiti e per la durata previsti per Legge (art. 15 D.L. 8/1993 n. 8 - convertito con Legge 68/1993).</p> <p>L'atto di autorizzazione deve essere adottato per l'intero periodo elettorale e si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisori.</p> <p>Nella determinazione, da adottare preventivamente, dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. <i>La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso (art. 15 D.L. 18 gennaio 1993 n.8, convertito in legge 19 marzo 1993, n.68).</i></p>
<p>15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione comizi</p>	<p>Accertamento del buono stato del materiale per i seggi</p> <p>Scade il termine per la ricognizione da parte del Sindaco (o di assessore da lui delegato) con l'assistenza del segretario comunale per accertare l'esistenza ed il buono stato del materiale occorrente per i seggi (art. 33, T.U. 361/1957). Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro, salvo comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare agli elettori diversamente abili.</p> <p>Assicurare l'adempimento mediante invio di copia del verbale relativo alla ricognizione alla Prefettura U. T. G.</p>
<p>SETTEMBRE 10 MARTEDÌ 47° giorno prec. votazione</p>	<p>Revisione straordinaria delle liste elettorali - Prima tornata</p> <p>Scade il termine per:</p> <ol style="list-style-type: none">provvedere alle cancellazioni degli elettori trasferiti in altro Comune, la cui procedura di trasferimento si sia perfezionata;trasmettere, ai Comuni di immigrazione, la comunicazione dell'avvenuta cancellazione inviando con PEC o con interpro i files xml relativi agli elettori cancellati (D.L. 5/2012 e s. m. i.);trasmettere del verbale alla Commissione Elettorale Circondariale, alla Prefettura U. T. G. ed alla Procura della Repubblica;notificare la cancellazione agli elettori incorsi nella perdita del diritto elettorale e ritirare la tessera elettorale da essi già posseduta.



SETTEMBRE
12
GIOVEDÌ
45° giorno prec. votazione

Manifesti

- Affissione da parte del Sindaco, all'Albo pretorio online del Comune ed in altri luoghi pubblici, del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni regionali.
- Affissione da parte del Sindaco, all'Albo pretorio online del Comune ed in altri luoghi pubblici, del manifesto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali regionali.

Dare assicurazione alla Prefettura -UTG della avvenuta affissione.

Revisione straordinaria delle liste elettorali - Seconda tornata

Scadenza del termine per lo svolgimento della seconda tornata della revisione dinamica straordinaria (artt. 29, 32 e 41 del T.U. n. 223/1967) per:

- le cancellazioni da apportare alle liste elettorali degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria (art. 32 comma 4 T.U. 223/1967, come sostituito dall'art. 2 della Legge 7 febbraio 1979 n.40);
- l'iscrizione degli elettori che hanno trasferito la residenza nel comune (art. 32 comma 4 T.U. 223/1967, come sostituito dall'art. 2 della Legge 7 febbraio 1979 n.40);
- le variazioni da apportare alle liste in seguito al trasferimento di abitazione da parte di elettori, nella circoscrizione di altra sezione del comune (art. 41 T.U. 223/1967);
- la consegna delle tessere elettorali ai nuovi iscritti previo ritiro di quella già posseduta;
- l'invio dei tagliandi adesivi agli elettori che hanno avuto variazioni sulla tessera elettorale.

Da questo momento, ove pervengano provvedimenti da cui risulti la perdita del diritto elettorale a carico di elettori, notificare agli interessati l'esclusione dalla votazione (art. 32 ter T.U. 223/1967 come introdotto dall'art. 10 della Legge 15/1992).

Liste elettorali aggiunte (elezioni regionali)

La revisione straordinaria delle liste elettorali dovrà ovviamente riguardare anche le liste elettorali aggiunte per la Regione Trentino Alto Adige istituite dall'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1973 n. 50 e s. m. i. per la regione Valle d'Aosta istituite con Legge 22 Aprile 1994 n. 320 e s. m. i.

Comunicazione politica e istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva ed i messaggi politici su quotidiani e periodici le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, la presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, le interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione sono regolati dalle speciali norme sulla parità di accesso ai mezzi d'informazione (artt. 4 e 7 legge 22/2/2000, n. 28 e s. m. i)



Etruria P.A.



Gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità tra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dalla Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. (art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s. m. i.).

Sono ammesse solo le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
 - 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
 - 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i.)
- Tutte le pubblicazioni devono indicare il nome del committente responsabile (art. 29, comma 3, legge 25 marzo 1993, n. 81).
 - Fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, legge 22/2/2000, n. 28 e s. m. i.).
 - Fanno eccezione le attività di comunicazione impersonale ed indispensabili per l'assolvimento delle proprie funzioni.
 - È vietato fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. (art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i) ed è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i).
 - Inoltre, nelle trasmissioni informative radiofoniche e televisive, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali nonché degli Enti locali, deve essere tale da garantire il rispetto del pluralismo, della parità di trattamento, dell'obiettività, dell'imparzialità e dell'equità. (art. 1, comma 5, e art. 20, comma 1, della legge 515 del 10 dicembre 1993) (art. 11 - quater, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n.28) (art. 3 della legge 6 novembre 2003 n. 313) (art. 4, del DM. 08 aprile 2004 - Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo)

SETTEMBRE

13

VENERDI

44° giorno prec. votazione

Dal giorno successivo alla pubblicazione del manifesto e fino alla data della votazione, qualora pervenga un provvedimento che comporti la perdita del diritto elettorale per i motivi di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 32 del T.U. 223/1967, il Sindaco esclude dal voto l'elettore interessato, dandogliene notifica e disponendo il ritiro della tessera elettorale eventualmente consegnata. Di tutto ciò informa il Presidente del Seggio in cui l'elettore avrebbe dovuto esprimere il voto (art. 32-ter T.U. n.223/1967). L'effettiva cancellazione dalle liste viene eseguita entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.



SETTEMBRE
15
DOMENICA
42° giorno prec. votazione

Deposito nella Segreteria Comunale del verbale adottato dell'Ufficiale elettorale, insieme agli elenchi delle variazioni ed alla relativa documentazione, riguardante l'applicazione dell'art. 32 del T.U. 223/67, ed affissione del relativo manifesto, in osservanza di quanto disposto dal comma 5 e s. m. i. del predetto articolo del Testo Unico.

Costituzione Ufficio Centrale Circoscrizionale (art. 8 L. 17 febbraio 1968 n. 108).

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale.

Entro
SETTEMBRE
17
MARTEDÌ
40° giorno prec. votazione

5° giorno
successivo alla data di affissione
dei manifesti di convocazione dei
comizi elettorali

Accertamento del buono stato del materiale e dei locali per i seggi

Scade il termine per la revisione dei locali adibiti ad uffici elettorali di sezione (§ 28 Circ. 2397 del 14 aprile 1984). Si deve procedere ad una attenta revisione degli impianti elettrici, degli infissi e delle porte di accesso ai locali destinati a sede degli uffici di sezione (istr. Ministeriali § 28 e 29 circolare 2397/1984).

Alle operazioni di integrazione e di riparazione del materiale di cui trattasi si dovrà provvedere entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (cioè il 27 SETTEMBRE 2024) § 25 circolare 2397/1984.

Del compimento e dei risultati delle operazioni di cui sopra deve essere data immediata notizia alla Prefettura U. T. G.

Accordi con le autorità scolastiche

Prendere i necessari accordi con le autorità scolastiche in ordine alla disponibilità dei locali per le sedi di seggio elettorale.

Voto domiciliare

Affissione del manifesto di informazione per la richiesta di ammissione al voto domiciliare. Da oggi e fino al ventesimo giorno antecedente la data di votazione, è consentita la presentazione delle domande per l'esercizio del diritto di voto presso il proprio domicilio, da parte degli elettori affetti da infermità che rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (art. 1 del D. L. n. 1/2006 convertito con modificazioni dalla L. 22/2006 come modificata L. 46/2009).

L'elettore interessato deve far pervenire una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla copia della tessera elettorale e dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 17 SETTEMBRE e lunedì 7 OTTOBRE 2024 (Art. 3 Legge 22/2006 modificata con legge 46/2009).

Costituzione Uffici Centrali Circoscrizionali (art. 8 L. 17 febbraio 1968 n. 108).

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale.



<p>Entro SETTEMBRE 22 DOMENICA 35° giorno prec. votazione 10° giorno succ. conv. comizi</p>	<p>Revisione straordinaria delle liste elettorali Iscritti nelle liste elettorali ma non maggiorenni</p> <p>Compilazione da parte del responsabile dell'ufficio elettorale di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno della votazione (art. 33 primo comma del T.U. 223/1967 come modificato dall'art. 18 comma 1 della legge 8.3.1975 n. 39). Una copia dell'elenco è immediatamente trasmessa alla Commissione Elettorale Circondariale (art. 33 secondo comma del T.U. 223/1967). La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'Albo pretorio online (art. 33 terzo comma T.U. 223/1967). La terza copia dell'elenco è depositata nella Segreteria del comune (art. 33 terzo comma T.U. 223/1967). Consegnare le tessere elettorali agli iscritti che avranno compiuto il 18° anno nel giorno della votazione.</p>
<p>SETTEMBRE 24 MARTEDÌ 33° giorno prec. votazione</p>	<p>Apertura Uffici Elettorali per rilascio certificati candidati</p> <p>Da oggi fino a sabato 28 settembre gli uffici elettorali comunali rimangono aperti anche nelle ore pomeridiane per l'immediato rilascio delle certificazioni, per l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali e per la presentazione delle candidature per l'elezione degli Organi Regionali; Negli orari previsti per la presentazione delle candidature gli uffici dovranno rimanere aperti, ininterrottamente, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 27 SETTEMBRE e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di sabato 28 SETTEMBRE 2024. I certificati elettorali dovranno essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.</p> <p>Propaganda elettorale</p> <p>Inizio del termine entro il quale la Giunta comunale/Dirigente preposto deve STABILIRE, DELIMITARE, RIPARTIRE IN SEZIONI ED ASSEGNARE gli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale DIRETTA delle liste partecipanti alle consultazioni (legge 4.4.1956 n. 212; legge 24.4.1975 n. 130, legge di stabilità 27 dicembre 2013 n.147 art.1, comma 400). Per le ulteriori operazioni di delimitazione ed assegnazione degli spazi è necessario attendere la comunicazione prefettizia in merito all'ammissione delle liste Dal momento dell'assegnazione, le affissioni per la propaganda elettorale hanno luogo solo negli appositi spazi (par. 6 circolare 1943/V del 1980).</p>
<p>da MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 33° giorno prec. votazione a VENERDÌ 27 SETTEMBRE 30° giorno prec. votazione</p>	<p>Periodo nel quale ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici. (art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9) (art. 1, comma 400, lett. f) della Legge 27/12/2013, n. 147) (circolare Ministero dell'Interno n. 4/2014)</p> <p>Invio al Tribunale e per conoscenza alla Regione dell'elenco dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori</p>
<p>SETTEMBRE 26 GIOVEDÌ 31° giorno prec. votazione</p>	<p>Propaganda elettorale</p> <p>Scade il termine, per la Giunta comunale/Dirigente preposto, per stabilire, delimitare, ripartire in sezioni ed assegnare gli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale DIRETTA (legge 4.4.1956 n. 212; legge 24.4.1975 n. 130; legge di stabilità 27 dicembre 2013 n. 147 art.1, c. 400). Inviare assicurazione al Prefetto dell'avvenuto adempimento.</p>



SETTEMBRE
27
VENERDÌ

30° giorno prec. votazione

15° giorno
successivo alla data di affissione
dei manifesti di convocazione dei
comizi elettorali

Elezioni Regionali. Presentazione delle liste di candidati e delle candidature a Presidente della Giunta

Ore 8: inizio della presentazione delle liste dei candidati all'elezione per il Consiglio Regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale

(art.9 Legge 17 febbraio 1968, n.108 e s.m. i. e L. R. 21 luglio 2020 n. 18)

Propaganda elettorale

Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso (ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi), di ogni forma di propaganda luminosa mobile, di lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili, al di fuori dei casi di cui all'art. 7 comma 2 della legge n. 130/1975 e del Codice della Strada.

A seguito dell'assegnazione degli spazi di propaganda il Sindaco, prescindendo dalle eventuali sanzioni penali, disporrà la defissione del materiale di propaganda indebitamente affisso (capitolo 1, paragrafo 19, della Circolare n. 1943 V del 5.4.1980 - **art. 3** della legge 10.12.1993 n. 515).

Riunioni elettorali e comizi

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore (art. 6, legge 4.4.1956 n. 212 e s. m. i.).

Revisione straordinaria delle liste elettorali

- Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per il riacquisto del diritto elettorale a seguito di cessazione di causa ostativa (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223/1967, come modificato dall'art. 2 della legge 7.2.1979 n. 40).
- Da oggi la presenza di candidati, membri di partiti del Governo e delle Giunte degli Enti locali in trasmissioni informative, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurarne la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (art. 1 comma 5, art. 20, legge 515/1993 e loro s. m. i.).

Ricognizione materiale occorrente per i seggi

Scade il termine per la ricognizione da parte del Sindaco (o di assessore da lui delegato) con l'assistenza del segretario comunale per accertare l'esistenza ed il buono stato del materiale occorrente per i seggi (art. 33, T.U. 361/1957) e per il compimento delle operazioni di integrazione ed eventuale riparazione del materiale occorrente per l'arredamento dei seggi (istr. Ministeriali § 25circolare 2397/1984).

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro, salvo comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap



SETTEMBRE
28
SABATO

29° giorno prec. votazione

16° giorno
successivo alla data di affissione
dei manifesti di convocazione dei
comizi elettorali

Revisione straordinaria delle liste elettorali

Da oggi l'ammissione alla votazione viene disposta dalla Commissione Elettorale Circondariale esclusivamente su domanda degli interessati. In caso di accoglimento il Sindaco notifica un'attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso cui l'elettore è stato assegnato. Il Sindaco dà notizia dell'ammissione al voto al Presidente di Seggio interessato. Le conseguenti variazioni alle liste elettorali devono essere eseguite entro il mese successivo a quello in cui si è svolta la consultazione (art. 32 del T.U. 223/1967 come modificato dall'art. 3 della legge 40/1979).

Elezioni Regionali Presentazione delle liste di candidati e delle candidature a Presidente della Giunta.

Alle ore 12.00: Scade il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni per il Consiglio Regionale e delle candidature a Presidente della Giunta Regionale (art.9 Legge 17 febbraio 1968, n.108 e s. m. i.).

Le candidature a Presidente della Giunta regionale devono essere presentate all'Ufficio Centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. A tale scopo gli uffici rimangono aperti dalle ore 8 alle ore 20. (Art 8 e 9 L. 108/1968 e s. m. i.

L'ufficio elettorale deve rimanere aperto dalle ore 08,00 alle ore 12,00.

SETTEMBRE
30
LUNEDÌ

27° giorno prec. votazione

18° giorno
successivo alla data di affissione
dei manifesti di convocazione dei
comizi elettorali

Nomina scrutatori

Da oggi e fino al 22° giorno antecedente la data delle elezioni affissione, all'Albo Pretorio online e in luoghi pubblici, del manifesto che annuncia la data in cui la Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori e alla formazione di una graduatoria di eventuali supplenti.

La riunione della Commissione Elettorale Comunale dovrà avere luogo tra il 25° ed il 20° giorno antecedente quello della votazione (art. 6, primo comma, della legge n. 95/1989 come sostituito dall'art. 9 della legge 21 dicembre 2005, n.270).

Disporre l'immediata notifica dell'avvenuta nomina.

Revisione straordinaria delle liste elettorali

Deposito nella segreteria comunale del verbale adottato dall'responsabile dell'ufficio elettorale, insieme agli elenchi delle variazioni ed alla relativa documentazione in applicazione dell'art. 32 primo comma, 4 e 5 del T.U. 223 e comma 5 e s. m. i.

Propaganda elettorale

Entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste, la Giunta comunale/Dirigente preposto delimita, ripartisce ed assegna gli spazi per la propaganda (art. 5 legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 3 della legge n. 130/1975).

Assicurazione al Prefetto dell'avvenuto adempimento.

Defissioni

A seguito dell'assegnazione degli spazi di propaganda il Sindaco, prescindendo dalle eventuali sanzioni penali, disporrà la defissione del materiale di propaganda indebitamente affisso (Circolare n. 1943 V del 5.4.1980 - art. 3 della legge 10.12.1993 n. 515).



<p>OTTOBRE 2 MERCLEDÌ 25° giorno prec. votazione</p>	<p>Termine per la spedizione delle cartoline avviso per le elezioni Regionali. Scade il termine per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (§ 137 circ. 2397/1984 e art. 6 Legge 40/1979. Appena completate le operazioni redigere apposito verbale ed inviarlo alla Prefettura U. T. G. (§ 143 circ. 2397/1984).</p> <p>Nomina scrutatori Primo giorno utile per la nomina degli scrutatori e la formazione della graduatoria degli eventuali supplenti da parte della Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza, preannunciata 2 giorni prima con apposito manifesto (art 6 comma 1 Legge 95/1989 e successive modifiche). Disporre per l'immediata notifica dell'avvenuta nomina. Inviare copia del verbale alla Prefettura U. T. G. (§ 217 e 219 circ. 2397/1984).</p>
<p>OTTOBRE 5 SABATO 22° giorno prec. votazione</p>	<p>Termine ultimo per l'affissione del manifesto che annuncia la data di nomina degli scrutatori.</p>
<p>OTTOBRE 7 LUNEDÌ 20° giorno prec. votazione 25° giorno successivo alla data di affissione dei manifesti dei comizi elettorali</p>	<p>Nomina scrutatori Ultimo giorno utile per la nomina degli scrutatori e la contestuale formazione della graduatoria dei supplenti, da parte della Commissione Elettorale Comunale in pubblica seduta (art. 6, primo comma, della legge n. 95/1989, Legge 120/1999, Legge 21 dicembre 2005, n.270). Il giorno di giovedì 24 OTTOBRE scade il termine per la notifica agli scrutatori nominati in sostituzione degli impediti.</p> <p>Presidenti di seggio Comunicazione da parte del Presidente della Corte d'Appello, ai Comuni della propria giurisdizione, dell'elenco delle persone nominate Presidenti di Seggio (art. 35, quarto comma, del T.U. 361/1957). Provvedere all'immediata notifica delle nomine. Il Sindaco predisporre un elenco di persone idonee a ricoprire la carica di Presidente di seggio in caso di impedimento di quelli nominati dalla Corte d'Appello (art. 1 D.L. 187/1994, decaduto, effetti fatti salvi dalla L. 16 luglio 1994, n. 453).</p> <p>Voto domiciliare Scade il termine per far pervenire la richiesta per l'esercizio del voto presso l'abitazione da parte della persona colpita da gravissima infermità fisica (art. 1 Legge 22/2006 modificata dalla Legge 46/2009). Tale termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune. Da oggi è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori (art. 8 legge 28/2000 come modificato dall'art.1 della legge 313/2003).</p>



<p>OTTOBRE 12 SABATO</p> <p>15° giorno prec. votazione</p> <p>30° giorno successivo alla data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali</p>	<p>Revisione straordinaria delle liste elettorali</p> <p>Scade il termine per l'attuazione delle variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (art.32 - 4° comma T.U. 223/1967 come sostituito dall'art. 2 della Legge 40/1979). Provvedere agli adempimenti di cui al comma 5-bis dell'art. 5 del D.L. 9/2/2012, n.5 convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, riguardanti le variazioni da apportare alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.</p> <p>Autenticazione delle liste mediante la chiusura disposta con il § 130 circ. 2600/L 1986.</p> <p>Disporre il ritiro delle tessere elettorali degli elettori deceduti.</p> <p>Scrutatori</p> <ul style="list-style-type: none">• Termine ultimo per la notifica agli scrutatori di prima nomina (art. 6 legge n. 95/1989 come sostituito dalla legge n. 120/1999).• Decorse 48 ore dalla notifica, la sostituzione degli scrutatori impediti avviene attingendo all'elenco dei supplenti.• Il 24 ottobre scade il termine per la notifica agli scrutatori nominati in sostituzione degli impediti. <p>Pacchi cancelleria</p> <p>Scade il termine per la consegna da parte della ditta fornitrice dei pacchi di cancelleria per i seggi. Dell'avvenuta consegna del materiale assicurare la Prefettura U. T. G. (circ. 2397/1984).</p>
<p>OTTOBRE 17 GIOVEDÌ</p> <p>10° giorno prec. votazione</p>	<p>Variazione dei luoghi di riunione degli elettori</p> <p>Scade il termine per l'inoltro alla Commissione Elettorale Circondariale da parte del responsabile dell'ufficio elettorale delle eventuali proposte di variazione di sedi di uffici elettorali di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38 comma 3 T.U. 223/1967 e s. m. i.).</p> <p>Predisporre eventuale manifesto da affiggere due giorni prima della votazione (25 OTTOBRE).</p>
<p>OTTOBRE 19 SABATO</p> <p>8° giorno prec. votazione</p> <p>37° giorno successivo alla data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali</p>	<p>Elezioni Regionali Affissione manifesti candidati</p> <p>Scade il termine per l'affissione all'Albo pretorio online e negli altri luoghi pubblici dei 2/3 dei manifesti recanti le liste dei candidati alla carica di presidente della Giunta Regionale e di consigliere regionale. Altre copie saranno affisse nei giorni immediatamente precedenti quello della votazione (art. 11 Legge 108/1968 e s.m.i.). Ai Presidenti di seggio andranno inviate, insieme al materiale necessario per le operazioni di votazione, due copie dei detti manifesti dall'art. 2, comma 5, allegato 4 dell'art.129 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Ai Presidenti di seggio andranno inviate, insieme al materiale necessario per le operazioni di votazione, due copie dei detti manifesti.</p> <p>Revisione straordinaria delle liste elettorali Liste sezionali ed estratti di Lista</p> <p>Scade il termine per l'invio al Sindaco da parte del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di un esemplare delle liste di sezione (art. 18 2° comma T.U. 570/1960). Preparazione degli estratti delle liste sezionali da consegnare ai Presidenti di seggio. I detti estratti dovranno essere autenticati dal Sindaco e dal Segretario comunale. La firma dovrà essere autografa almeno sull'ultimo foglio e a stampa o a timbro sui fogli intermedi (Circ. MIACSE n. 167/1999).</p> <p><i>A cura del Segretario comunale dovrà essere assicurato il rigoroso controllo di corrispondenza con l'estratto delle liste predisposto per l'affissione nella sala delle votazioni.</i></p> <p>Voto domiciliare</p> <p>Scade il termine per comunicare, al Sindaco di altro comune, i nominativi degli ammessi a voto domiciliare che abbiano indicato, come proprio domicilio, una dimora ubicata in altro comune (circ. MIATSE 28/2006, 14/2009).</p>





<p>OTTOBRE 22 MARTEDÌ</p> <p>5° giorno prec. votazione 40° giorno successivo alla data di affissione dei manifesti di c.c.</p>	<p>Revisione straordinaria delle liste elettorali Variazioni delle sedi di seggio</p> <p>Scadenza del termine entro il quale la Commissione Elettorale Circondariale decide sulle eventuali proposte del responsabile dell'ufficio elettorale comunale, di variazione dei luoghi di riunione degli elettori, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, penultimo comma, T.U. 223/1967 e s. m. i.).</p> <p>Manifesti</p> <p>Disporre l'affissione della residua parte dei manifesti recanti le candidature § 172 circ. 2397/1984.</p>
<p>OTTOBRE 23 MERCOLEDÌ</p> <p>4° giorno prec. votazione 41° giorno successivo alla data di affissione dei manifesti di c.c.</p>	<p>Voto degenti in luoghi di cura e/o detenuti</p> <p>Gli elettori, ricoverati in luoghi di cura e i detenuti che hanno diritto al voto devono inviare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di detenzione (art. 42 secondo comma T.U. 570/1960, art. 51, secondo comma, del T.U. 361/1957 e art. 9 della Legge 136/1976).</p> <p>In occasione delle regionali il comune di iscrizione deve appartenere alla regione in cui il luogo di degenza o detenzione è situato.</p>
<p>OTTOBRE 24 GIOVEDÌ</p> <p>3° giorno prec. votazione</p> <p>42° giorno successivo alla data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali</p>	<p>Voto degenti in luoghi di cura e/o detenuti</p> <p>Scadenza del termine entro il quale gli elettori detenuti debbono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti la richiesta per esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione (art. 8 legge 136/1976).</p> <p>Rappresentanti di lista</p> <p>L'Ufficio centrale regionale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti, presso ogni seggio, delle liste dei candidati (art. 35, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570);</p> <p>Scadenza del termine per la presentazione, alla Segreteria Comunale (art. 38-bis, c.2, lettera c) d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni L. 29/07/2021, n. 108), da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in parlamento dell'atto di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti destinati ad assistere alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi. Tali designazioni possono essere presentate mediante posta elettronica certificata in luogo delle altre forme previste dall'art. 25, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 oppure presentate direttamente ai Presidenti di seggio il sabato pomeriggio alle ore 16 oppure la domenica mattina, purché prima che abbiano inizio le operazioni di voto (art. 19 legge 352/1970, art. 25 T.U. 361/1957 e art. 1 legge 136/1976).</p> <p>Affissione manifesti</p> <p>Affissione del manifesto indicante le sedi delle sezioni elettorali attrezzate per l'espressione del voto da parte di elettori non deambulanti.</p> <p>Affissione del manifesto con cui il Sindaco dà notizia agli elettori delle eventuali modificazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38 T.U. 223/1967 come modificato dall'art. 8, comma 1 del D. L. n. 75/1981, convertito con modificazioni dalla L. 219/1981).</p>



	<p>Variazioni delle sedi di seggio Pubblicazione del manifesto del Sindaco con cui si da' notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, ultimo comma, del T.U. n. 223/1967).</p> <p>Revisione straordinaria delle liste elettorali Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione Elettorale Circondariale, in conseguenza di errori materiali, di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali (art. 40 ultimo comma T.U. 223/1967).</p> <p>Scrutatori Scade il termine per la notifica agli scrutatori supplenti che sostituiscono gli effettivi indisponibili (art. 6 Legge 95/1989 e s. m. i.). Decorso il termine anzidetto la designazione può essere comunicata ai presidenti degli uffici elettorali purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 35 secondo comma T.U. 570/1960).</p>
<p>OTTOBRE 25 VENERDÌ</p> <p>2° giorno prec. votazione 43° giorno successivo alla data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali</p>	<p>Apertura Uffici Elettorali Gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti a partire dal secondo giorno antecedente la consultazione dalle ore 9 alle ore 18 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.</p> <p>Revisione straordinaria delle liste elettorali Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione, da parte della Commissione Elettorale Circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissione di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali (art. 40, ultimo comma, del T.U. n. 223/1967)</p> <p>Elenchi speciali Il Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">a) includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;b) rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a). <p>Consegna timbri e schede di votazione Consegna ai sindaci, da parte del Prefetto, delle cassette contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi delle schede per la votazione (art. 33, ultimo comma, del T.U. 361/1957). Assicurare la Prefettura - UTG sui quantitativi pervenuti (§ 18 circ. 2397/1984).</p> <p>Voto degenti luoghi di cura e/o detenuti Scadenza del termine entro il quale il Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che richiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati o nel luogo di detenzione, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti di sezione;➤ rilasciare ai richiedenti un'attestazione di avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a) <p>Le autorizzazioni al voto nel luogo di cura o di detenzione verranno comunque rilasciate anche successivamente per richieste pervenute fino alla chiusura della votazione in conseguenza di ricoveri successivi alla scadenza di cui sopra. L'autorizzazione oltre che telegrafica può essere anche inviata a mezzo telefax (D.P.R. 445/2000, D. Lgs. 82/2005).</p>



OTTOBRE
26
SABATO

Giorno prec. votazione
44° giorno
successivo alla data di affissione
dei manifesti di convocazione dei
comizi

Termine propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. E' altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro un raggio di 200 metri dalle sezioni elettorali (art. 9, legge n. 212/56 come sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n.130).

Scadenza del termine per la presentazione di domanda, da parte di naviganti che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi d'imbarco, per votare nel Comune in cui si trovano (art. 50 del T.U. n. 361/1957).

Surroga Presidenti di Seggio

In caso di impedimento di alcuni dei Presidenti di seggio, che sopravvenga prima dell'insediamento del seggio, in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato (art. 35, quinto comma, del T.U. 361/1957).

Prima dell'insediamento del seggio

Consegna, da parte del Sindaco ai Presidenti degli Uffici di sezione, degli oggetti e degli stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Attivazione del servizio di raccolta e trasmissione dati e di collegamento con gli Uffici elettorali di sezione.

Operazioni dei seggi elettorali

Ore 16: - costituzione dell'Ufficio elettorale di Sezione da parte del Presidente (art. 41 del T.U. 361/1957), e dell'eventuale seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 136/1976.

Comunicazione al Prefetto dell'avvenuta costituzione del seggio

Autenticazione delle schede per la votazione (art. 45 del T.U. 361/1957, art. 47 D. P. R. 570/1960). Firma degli scrutatori e apposizione del bollo sulle schede di votazione.

Possibilità di presentazione ai Presidenti di seggio, durante le operazioni preliminari del sabato pomeriggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso gli uffici di sezione.



<p>OTTOBRE 27 DOMENICA PRIMO GIORNO DI VOTAZIONE</p>	<p>Primo Giorno di votazione - dalle ore 7,00 alle ore 23,00 ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione, riscontro dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente annotazione di eventuali designazioni di rappresentanti (purché prima dell'inizio della votazione) non presentate in precedenza al Segretario Comunale e Apertura della votazione. ore 7,00: apertura della votazione e inizio delle operazioni di votazione. Segnalazione periodica dei dati relativi all'afflusso degli elettori. ore 23,00: il Presidente sospende la votazione e rinvia le operazioni di votazione alle ore 7 di lunedì.</p>
<p>OTTOBRE 28 LUNEDÌ SECONDO GIORNO DI VOTAZIONE</p>	<p>Secondo Giorno di votazione. ore 7,00: Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione e ripresa delle operazioni di votazione. ore 15,00: termine della votazione, inizio in tutte le sezioni elettorali delle operazioni di riscontro, accertamento votanti, controllo e spedizione schede residue non utilizzate, autenticate e non autenticate, e successivamente inizio delle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali</p>
<p>OTTOBRE 29 MARTEDÌ giorno succ. votazione</p>	<p>Affissione del manifesto con l'avviso dell'avvenuto deposito dei verbali delle operazioni dei seggi, appena questi saranno depositati nella segreteria comunale</p>
<p>NOVEMBRE 1 VENERDÌ Termine del mese successivo a quello della votazione</p>	<p>Lavoro straordinario. Termine autorizzazione al lavoro straordinario per i dipendenti comunali (art. 15, comma 1, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68).</p>
<p>NOVEMBRE 26 MARTEDÌ Termine del mese successivo a quello della votazione</p>	<p>Revisione dinamica per l'attuazione delle variazioni disposte dalla Commissione Elettorale Circondariale conseguenti alla perdita del diritto elettorale ai sensi dell'art. 32-ter del DPR 223/1967, introdotto con l'art. 10 della legge 15/1992 e alle iscrizioni previste dall'art. 32-bis dello stesso DPR.</p>